



COMUNE DI SARSINA

Provincia di Forlì - Cesena

Processo verbale delle deliberazioni del Consiglio Comunale

Seduta del **20/12/2017** - delibera n. **78**

OGGETTO: TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (IUC - TASI) - ALIQUOTE PER L'ANNO 2018 - APPROVAZIONE

L'anno **(2017)**, il mese di **DICEMBRE**, il giorno **VENTI**, si è adunato il Consiglio Comunale, in seduta pubblica di prima convocazione, previo avviso scritto notificato in tempo utile ai consiglieri.

Presiede il cons. **GIANLUCA SUZZI - Sindaco**

Assiste il **Segretario Comunale dott. GIANCARLA GIOVACCHINI**

Risultano presenti i Consiglieri:

COGNOME NOME

SUZZI GIANLUCA	P
CANGINI ENRICO	P
MINGOZZI MICHELE	P
AMBROGETTI VALENTINA	P
BALZANI FRANCESCO	P
FAGGI GIOVANNI	P
RUSCELLI MAURIZIO	A

Presenti: n. 6 - Assenti: n. 1

Vengono nominati scrutatori i Consiglieri:

VALENTINA AMBROGETTI
FRANCESCO BALZANI
GIOVANNI FAGGI

Sono presenti gli Assessori:

CINZIA FOSCHI - - - - -

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell'Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);

DATO ATTO che l'art. 1, comma 14 della Legge 28/12/2015 n. 208 ha modificato, con effetto a decorrere dal 1/01/2016, le disposizioni di cui all'art. 1 della sopracitata Legge 147/2013, riguardanti il tributo TASI ed in particolare:

- alla lettera a) ha modificato il comma 639 disponendo l'esclusione dall'applicazione della TASI per le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore, nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- alla lettera b) ha riscritto il comma 669 che reca la disciplina del presupposto impositivo TASI che, dal 1° gennaio 2016 è diventato pertanto il seguente *"Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13, comma 2 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9"*;
- alla lettera c), al comma 678 ha aggiunto quanto segue *"Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1%. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento fino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento"*;

PRESO ATTO pertanto che, la versione vigente dell'art. 1 della L. 147/2013, prevede che per il tributo TASI:

- al comma 669 : il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13, comma 2 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- al comma 671: la TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. in caso di pluralità di possessori e di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;
- al comma 675: la base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 6/12/2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011 n. 214;
- al comma 676: l'aliquota di base della TASI è pari all' per mille. Il Comune con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
- al comma 677: il Comune con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla Legge per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,60 per mille e al altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;
- al comma 678: per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8 del D.L. 6/12/2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011 n. 214 e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'aliquota di base stabilita al comma 676, ossia l'1 per mille. Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1%. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento fino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento";
- al comma 683: il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio, le aliquote della TASI in conformità con i servizi indivisibili ed i relativi

costi, individuati ai sensi dell'art. 1, comma 682, lett. B) numero 2) della medesima legge, prevedendo anche la possibilità di differenziarle in ragione del settore di attività, della tipologia e della destinazione degli immobili;

- l'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446 che reca disposizioni in materia di potestà regolamentare dei comuni per la disciplina delle proprie entrate tributarie;

- la legge 27/12/2006, n. 296 che all'art. 1 detta disposizioni in materia di tributi locali e potestà regolamentare

- l'art. 53 comma 16 della Legge 388/2000, come modificato dall'art.27 comma 8 della Legge n. 448/20014 in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i relativi regolamenti è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Dato atto che l'art. 151 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 fissa al 31 dicembre il termine per deliberare il bilancio di previsione per l'anno successivo;

RICHIAMATI:

- il regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria(IUC-IMU), approvato con delibera C.C. n. 40 del 31/07/2014;

- il Regolamento per la disciplina del Tributo per i servizi indivisibili (IUC-TASI), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 42 in data 30/07/2014;

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 del 22/12/2016 con la quale relativamente ai tributi sopra indicati venivano confermate, per l'anno 2017, le medesime aliquote approvate per l'anno di imposta 2016;

PRESO ATTO che i costi dei servizi indivisibili erogati dal Comune di Sarsina, per i quali si prevede la parziale copertura con la TASI, così come desunti dal bilancio di previsione per l'anno 2018, risultano i seguenti:

Servizio	Importo previsto 2018 (€)
Pubblica illuminazione	€ 76.000,00
Pubblica sicurezza e vigilanza	€ 72.443,03
Tutela del patrimonio artistico e culturale	0,00
Manutenzione del verde pubblico	€ 15.650,00
Manutenzione della viabilità comunale	€ 172.910,63
Protezione civile	0,00
Tutela degli edifici ed aree comunali	€ 38.500,00
Servizi cimiteriali	€ 3.661,02
Anagrafe e stato civile	€ 107.920,48
TOTALE SERVIZI INDIVISIBILI	€ 487.085,16

CONSIDERATO che la presente deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione Consiliare;

ACQUISITO altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria;

ACQUISITI in via preliminare i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Il Vice Sindaco Presidente dopo la lettura del punto all'ordine del giorno chiede al Responsabile del Settore Finanziario Bernabini dottoressa Annalisa presente in sala per fornire eventuali chiarimenti tecnici, di illustrare la proposta di deliberazione.

L'intervento di illustrazione viene succintamente riportato.

Bernabini Dottoressa Annalisa responsabile del Settore Finanziario: anche per la TASI abbiamo fatto la stessa scelta che ho comunicato nella trattazione dell'IMU, abbiamo cioè predisposto apposito atto di conferma delle aliquote del tributo. Si tratta di confermare per l'anno 2018 le aliquote del Tributo sui servizi indivisibili (TASI) già in vigore per l'anno 2017 di cui vi do puntuale lettura. Ricordo poi i servizi indivisibili erogati dal comune di Sarsina ,per i quali si prevede la parziale copertura con la TASI che sono i seguenti : pubblica illuminazione, pubblica sicurezza e vigilanza, tutela del patrimonio artistico e culturale, manutenzione verde pubblico e viabilità comunale, protezione civile, tutela degli edifici e aree comunali, servizi cimiteriali,anagrafe e stato civile.

Si procede alla votazione che ha dato il seguente risultato:

Consiglieri presenti n. 6 consiglieri astenuti n. 1 (Faggi Giovanni minoranza)

Consiglieri votanti n. 5 voti favorevoli n. 5

DELIBERA

Per le motivazioni di cui in premessa che espressamente si richiamano :

- 1) di confermare per l'anno 2018 le aliquote del Tributo sui servizi indivisibili (TASI) già in vigore per l'anno 2017 e come sotto indicate:
 - Aliquota 2,5 per mille:
 - Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
 - Aliquota 0 per mille:
 - Tutte le restanti fattispecie di immobili imponibili diverse da quelle di cui al punto precedente;
- 2) Di dare atto che le aliquote di cui al punto 1) rispettano i limiti fissati dall'art. 1, commi 677 e 678 della L. 27/12/2013, n. 147; ;
- 3) Di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, ai sensi di quanto previsto dall'art. 13, comma 15 del D.L. 201/2011, come vigente.;

Inoltre

IL CONSIGLIO COMUNALE

ATTESA l'urgenza di provvedere in merito,

A voti unanimi palesemente espressi

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/00

PARERI

(ai sensi dell'art. 49, D.L.vo n.267/2000)

PARERE REGOLARITA' TECNICA FAVOREVOLE **BERNABINI ANNALISA**

PARERE REGOLARITA' CONTABILE FAVOREVOLE **BERNABINI ANNALISA**

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO

GIANLUCA SUZZI

IL SEGRETARIO COMUNALE

GIANCARLA GIOVACCHINI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del COMUNE DI SARSINA il giorno 29/12/2017 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

COMUNE DI SARSINA, 29/12/2017

IL FUNZIONARIO INCARICATO

Benedetti Antonella

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si dichiara, a norma del comma 4, art.134, D.L.vo n.267 del 18 agosto 2000, che la deliberazione è esecutiva dal 20/12/2017.

IL SEGRETARIO COMUNALE

GIANCARLA GIOVACCHINI
